



notizie

Notiziario dell'ISP - Istituto di studi sulla paternità

ANNO XXIX - N. 1/2020



L'amore (paterno) ai tempi del coronavirus

di Maurizio Quilici *

Non ci mancava che il coronavirus a rendere la vita dei padri separati più complicata di quanto non lo sia abitualmente. Tutti avrete letto – e qualcuno lo avrà sperimentato sulla propria pelle – come la pandemia che ci sta mettendo alla prova abbia reso in molti casi difficile il “diritto di visita” (sempre questa brutta espressione...). Il Covid-19, infatti, ha costituito un ottimo alibi per quei genitori – affidatari o “collocatari” (altra brutta parola) – che in nome della salute dei figli hanno preteso di vietare gli incontri, ancorché regolamentati da un provvedimento giudiziario, tra i figli e l'ex partner.

Sappiamo bene, le statistiche lo dicono, che il genitore affidatario o collocatario è quasi sempre la madre. Naturalmente si è aperto in molti casi un contenzioso. Morale e giuridico. Quale bene deve prevalere? Quello sacro della salute o quello, altrettanto tutelabile, del rapporto genitore-figlio o, se preferite, della bigenitorialità? In alcuni casi i padri hanno dovuto far ricorso ai giudici e naturalmente i giudici – come spesso accade – hanno agito in ordine sparso, emettendo giudizi discordanti o antitetici (di questo si parla più ampiamente e più dettagliatamente nella rubrica “Diritto e... rovescio”). Così qualche magistrato ha ritenuto prioritario il mantenimento del rapporto genitore-figlio e ineludibili le disposizioni in materia di diritto di visita prese in sede giudiziaria, qualcun altro ha sentenziato che il diritto alla salute prevale.

A leggere le disposizioni dei Tribunali e le pretese dei padri e delle madri si capisce benissimo come in molti casi sarebbe bastato un po' di buon senso e di reciproca comprensione, ma va da sé

che buonsenso e comprensione sono termini sconosciuti alla maggior parte delle separazioni. Dolore, rabbia, risentimento – giustificato o meno – spirito di vendetta: sono tutti ingredienti che condiscono, assieme a una buona dose di egoismo personale – molte separazioni. E allora, quale miglior strumento di questo virus per aggiungere al piatto già ricco di pretesti (le finte malattie, le false denunce di abuso, la presunta volontà del minore opportunamente piegata...) quello, in teoria ineccepibile, della salute dei figli?

E poteva esserci, per un padre, situazione peggiore di quella del separato? Sì, quella del... diviso ma non separato. Ovvero di quei padri che sono separati ma senza un provvedimento giudiziario, o perché separati solo di fatto o perché agli inizi di un percorso giudiziario che ancora non è arrivato alla udienza presidenziale. Per loro la corsa a ostacoli per vedere un figlio è ancora più difficile. Non hanno nemmeno un documento da mostrare alle forze dell'ordine se li fermano e gli chiedono di giustificare la loro presenza lontano da casa.

In realtà, forse la situazione peggiore è quella di un'altra categoria di genitori, quella dei padri detenuti. La sospensione delle visite a causa del coronavirus – mai compensata adeguatamente da mezzi di comunicazione tecnologici quali Skype o videotelefonia – ha reso ancor più drammatico il vissuto di uomini che hanno enormi difficoltà a mantenere vivo il rapporto di amore e autorevolezza con i figli. Ne sa qualcosa il nostro Istituto, che fra il 2013 e il 2014 svolse la ricerca "Paternità senza sbarre", una indagine in sette carceri italiane, portando alla luce una serie di criticità nel sistema penitenziario per quanto attiene alla doverosa tutela del rapporto padre-figli.

Certo, anche in una situazione difficile e pericolosa come questa non ci sono solo ombre. La forzata permanenza in casa ha fatto scoprire a molti padri i propri figli. Non sembra eccesso di retorica, ma molti genitori, prima del coronavirus, vedevano i figli solo al momento della prima colazione e per il bacio della buonanotte. Così, invece, hanno scoperto la dolcezza e l'importanza (per entrambi, padri e figli) della loro presenza ed è da augurarsi che quando tutto questo finirà valuteranno con metro diverso gli obblighi professionali e quelli di genitore.

E siccome ogni medaglia ha il suo rovescio, in una sequenza che potrebbe essere infinita, è chiaro che la convivenza forzata, specie se in condizioni abitative non ottimali, sta provocando forti tensioni nelle famiglie nelle quali i rapporti tra genitori sono conflittuali. Tensioni e peggio, se è vero che alcuni fatti di sangue commessi da uomini violenti sono stati il risultato di una convivenza forzata ed esasperante. Ho solo dati frammentari su questo triste fenomeno in Italia, ma abbiamo in proposito uno studio sulla Cina: gli episodi di violenza domestica in quel Paese, mentre venivano applicate le rigide norme antivirali, si sono quasi triplicati. Del resto, molte teorie sulla aggressività annoverano sovraffollamento e vicinanza coatta tra le cause scatenanti del comportamento aggressivo. Alcune di esse, per la verità, come quella socio-psicologica sostenuta da John Dollard (1939), collegano strettamente la aggressività con gli stati di frustrazione (lo aveva già fatto Freud) e questo purtroppo mi riporta al discorso dei padri che non riescono a vedere i figli (senza ombra di giustificazione, sia chiaro). Ed io temo che per quanti nuovi rapporti padre-figlio possano nascere ve ne saranno altrettanti padre-madre che non reggeranno alle tensioni quotidiane domestiche.

Come ha scritto lo scrittore e accademico Gabriele Pedullà, stiamo tutti partecipando a "un inedito esperimento filosofico di massa". Perciò, all'interrogativo che molti si pongono, ossia se il dopopandemia ci vedrà più buoni, comprensivi, solidali, o al contrario incattiviti, diffidenti e impauriti, o ancora se torneremo tali e quali, ritrovando la nostra solita natura individualmente buona o cattiva, è difficile dare una risposta, che probabilmente non potrà essere generale ma variare da individuo a individuo. Sostiene lo psicoanalista Massimo Recalcati, che "non potremmo più essere quello che siamo stati ma non sappiamo bene ancora cosa potremmo diventare". Certo è che per molti padri

separati, che pensavano di vivere una situazione difficile e non sapevano cosa li aspettava, sarà la fine di un incubo.

* *Presidente dell'I.S.P.*



Casa dolce casa...? Mica tanto!

di Silvana Bisogni *

L'esplosione improvvisa e drammatica dell'epidemia di Coronavirus, con l'inevitabile corollario di obblighi e divieti per contenerne e prevenirne il contagio, ha avuto come conseguenza immediata un cambiamento nella organizzazione della vita domestica e nelle interazioni personali, anche a livello intergenerazionale. Tendenzialmente, soprattutto in ambito cittadino, in una famiglia durante la giornata ogni componente svolge attività personali (scolastiche, professionali, gestionali, di cura), per poi ritrovarsi tutti insieme la sera e nei fine settimana o nelle giornate festive. Nella nuova situazione, il nucleo familiare, invece, deve condividere le attività e gli spazi nell'arco delle 24 ore.

I quotidiani e le testate giornalistiche televisive hanno dedicato ampio spazio nella narrazione della nuova organizzazione familiare, con interviste che raccolgono gli atteggiamenti e i comportamenti dei cittadini. Ne emerge una duplice realtà. Da una parte c'è chi valorizza questo momento come una opportunità, inattesa ma positiva, per potenziare le relazioni familiari, per condividere più tempo insieme, per sfruttare il tempo a disposizione per dedicarsi ad attività del tempo libero o ad hobby spesso sacrificati in tempi "normali", ma anche per risistemare gli spazi, per fare più approfondite pulizie, per fare piccoli lavori di manutenzione. Comunque il luogo che sembra concentrare l'interesse maggiore sembra essere la cucina, spesso con il gusto di avvicinarsi, da neofiti, alla preparazione dei pasti, con ricette più o meno tradizionali o per confermare pregresse abilità culinarie. Ma nell'altro versante della vita familiare la convivenza forzata può scatenare situazioni di contrasto e disagio laddove ci sono già problemi di interazioni tra i vari componenti della famiglia. I drammatici casi di femmicidi e di violenza domestica registrati nei giorni scorsi ne sono un tragico esempio.

Ma c'è un aspetto che nessun quotidiano o servizio televisivo ha evidenziato: il rischio molto alto che in questa situazione di forzata vita domestica possano aumentare gli incidenti tra le pareti di casa. Mi riferisco all'annoso problema degli incidenti domestici, di cui poco si parla, ma che rappresenta un vero e proprio dramma ed è un problema di portata mondiale.

Da un punto di vista sociale e culturale, la casa è percepita come il luogo di sicurezza per eccellenza, che provoca una tendenziale sottovalutazione dei rischi insiti. A livello internazionale questi incidenti rappresentano la quarta causa principale di morte (dopo le malattie cardiovascolari, i tumori e le malattie respiratorie). Il fenomeno dovrebbe, quindi, costituire un obiettivo prioritario per le politiche di prevenzione per la salute dei cittadini. Tuttavia, l'attenzione a questo problema si è accentuata solo in tempi recenti. Un esempio significativo è rappresentato dall'assenza di un esplicito riferimento agli incidenti domestici tra le cause d'infortunio nella classificazione internazionale delle cause di malattia e traumatismi fino alla penultima edizione. Poi successivamente nel “*World Health Organization, ICD-10 Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati – Decima Revisione 2016*”, tale lacuna è stata eliminata.

Nel Rapporto Osservasalute 2018 “Per incidenti domestici si intendono quegli eventi che si verificano in una abitazione (all'interno o in locali adiacenti ad essa), indipendentemente dal fatto che si tratti dell'abitazione propria o di altri (parenti, amici, vicini etc.), che determinano una compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di salute a causa di ferite, fratture, contusioni, lussazioni, ustioni o altre lesioni del soggetto coinvolto e sono caratterizzati dall'accidentalità (indipendenza dalla volontà umana)”.

Nell'Unione Europea per lungo tempo i dati raccolti sono stati difformi e non suscettibili di confronto in quanto i sistemi di rilevazione erano troppo diversi. Poi è stato istituito il programma HLA (*Home and Leisure Accidents*,) per la sorveglianza epidemiologica sugli infortuni domestici. E' attivo il progetto IDB (*Injury DataBase*) sistema di sorveglianza degli incidenti domestici, del tempo libero e della violenza in Europa, che raccoglie ed integra le fonti sui fattori di rischio che intervengono negli infortuni domestici, un completo sistema di monitoraggio dei traumi basato sulla registrazione di pazienti che accedono al pronto soccorso. Va sottolineato che le fonti quantitative costituiscono solo una parte del fenomeno, in quanto sfugge il numero di persone che, pur in presenza di un incidente domestico, non fa ricorso alle sedi di pronto soccorso.

Secondo il Rapporto *Injuries in the European Union 2013-2015 Supplementary report to the 6th edition of Injuries in the EU-Report on trends in IDB data flow, country comparison and ECHI - injury indicators 2013-2015*, pubblicato nel 2017, ogni anno in Europa i traumi sono responsabili di circa 38 milioni gli accessi ai centri di pronto soccorso, di cui 5,3 milioni (14,1%) necessitano di ricovero e di cui 232 mila (0,6 %) sono i decessi. Nel panorama europeo:

- il 66% dei ricoverati per traumi per incidenti domestici è rappresentato da persone di sesso femminile, di età maggiore o uguale a 65 anni
- i tassi di accesso al pronto soccorso per incidenti in casa, del tempo libero, a scuola e sportivi più elevati si registrano nelle classi di età 1-4 anni e superiori a 75 anni.
- circa la metà dei decessi che avvengono in Europa per cause traumatiche riguarda incidenti in casa, per attività del tempo libero, a scuola, in ambito sportivo: sono prevalentemente a rischio i maschi sessantacinquenni o ultrasessantacinquenni.

In Italia fonti di informazioni sono le Indagini Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” condotta ogni anno dall'Istat. Nell'edizione 2018, risulta che nei 3 mesi precedenti l'intervista, 839 mila persone (pari al 13,9 per 1.000 della popolazione) hanno avuto un incidente nella propria abitazione. Si stima che, nell'arco di 12 mesi, il fenomeno abbia coinvolto 3 milioni e 356 mila persone circa, cioè 56 persone ogni 1.000. Le donne – anche a causa della maggiore permanenze in casa – sono le più coinvolte (63,0% di tutti gli incidenti) con un quoziente di infortuni del 17,0 per 1.000 rispetto agli uomini, che registrano un quoziente di infortuni del 10,6 per 1.000. Tali dati sono confermati anche nel Rapporto Osservasalute 2018.

A rischio, oltre alle donne, anche gli anziani (ultrassessantaquattrenni, 24 persone ogni 1.000), i bambini più piccoli (<6 anni) con l'8,6 per 1.000. Quindi i più colpiti sono donne, anziani e bambini.

Secondo uno studio del Ministero della Salute le fonti di rischio degli infortuni domestici si possono raggruppare in tre macroaree:

1. **cadute in casa;** scale, pavimenti lisci, bagnati o sconnessi, oppure fili elettrici o prolunghe, tappetini per il bagno, sporgenze e spigoli vivi, specialmente se in presenza di insufficiente illuminazione.
2. **folgorazione:** uso errato di apparecchi elettrici (asciugacapelli o rasoi, soprattutto in prossimità dell'acqua o con le mani bagnate), loro malfunzionamento, impianti elettrici non a norma, presenza di prese volanti multiple.
3. **avvelenamento, intossicazione e ustione:** sostanze chimiche contenute nei prodotti per la pulizia della casa o la cura della persona, preparazione e cottura dei cibi

In Italia, a livello percentuale, i luoghi più a rischio sono:

- la cucina, il 63%
- la camera da letto, il 10%
- il soggiorno il 9%
- le scale l'8%
- il bagno, l'8%
- attività "fai da te", che provocano ferite prevalentemente per gli uomini (42,3%).

Le lesioni più frequenti risultano:

- le fratture: 36% delle persone infortunate.
- le ustioni, dovute ad un uso maldestro di pentole, ferro da stiro, fornelli, acqua o olio bollente: 18,5%, soprattutto tra le donne di età centrali (21,2%).
- le ferite da taglio: 15%. Il 53,7% delle ferite è causato da utensili e attrezzi prevalentemente utilizzati in cucina, soprattutto i coltelli (il 67,1% delle ferite per le donne e il 34,9% per gli uomini)
- urti e schiacciamenti: 13%. Sono più frequenti tra bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni (25,3% tra 6 e 13 anni e 35,1% tra 14 e 17 anni).

Gli incidenti riguardano più frequentemente alcune parti del corpo:

- gli arti (braccia, gambe, mani e piedi), in egual misura superiori ed inferiori: 81,2%
- la testa: 11,8%.
- Quanto alle cadute, esse riguardano per il 58,9% le donne e per il 45,4% gli uomini. Le cadute sono causa dei due terzi di tutte le morti degli ultrasessantacinquenni. Negli anziani l'incidenza delle cadute tocca quota 76,9%, ma sale all'81% nelle donne che hanno già compiuto il 75mo anno di vita.
- Le ustioni diffuse riguardano il 16,3% delle donne e il 6,4% degli uomini.

Quanto alle differenze territoriali, queste esistono ma non sono molto accentuate. Nel 2017, nel Nord-Ovest sono state vittime di incidenti domestici 15,0 persone su 1.000, che salgono a 18,0 per 1.000 nel Nord-Est, mentre sono 12,5 per 1.000 nel Centro, 11,7 per 1.000 nel Sud e 11,5 per 1.000 nelle Isole.

Interventi istituzionali e normativi

In Italia gli incidenti domestici rappresentano un problema di sanità pubblica che è stato sottovalutato per anni. Solo in tempi recenti si sono avuti interventi normativi per la prevenzione e il contenimento del fenomeno, grazie all'impegno del Ministero della Salute, tramite il Centro nazionale per la prevenzione e Controllo delle Malattie (CCM), e l'Istituto Superiore di Sanità, che ha creato il Sistema Informativo Nazionale sugli Infortuni in Ambienti di Civile Abitazione (SINIACA), che collabora con il progetto europeo IDB. Il SINIACA inoltre ha avviato una rete di sistemi attivi a livello territoriale (Progetto multiregionale SINIACA-IDB) estendendo così la sua rete di sorveglianza in 11 regioni.

Nonostante la gravità del problema, in Italia gli interventi normativi risultano limitati. Attualmente è vigente la Legge n. 493/1999 che indica le funzioni del Servizio Sanitario Nazionale in materia di sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici, ponendo particolare enfasi alle azioni di informazione ed educazione sanitaria ed alla realizzazione di un sistema informativo dedicato istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità.

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in seguito alla Legge n. 493/1999, ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, che tutela coloro che, uomini e donne di età compresa tra 18-65 anni, svolgono esclusivamente una attività non remunerata in ambito domestico e che vengono colpiti da infortuni domestici con danno permanente di un certo rilievo.

Ma la natura stessa degli incidenti domestici non consente una vera e propria azione di prevenzione: avvengono nelle case ed è difficile pensare ad una rete di interventi. Inoltre, mancano tuttora importanti strumenti e organizzazione specifica dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, così come non sono stati attivati percorsi formativi nell'ambito di lauree triennali e specialistiche per l'acquisizione di competenze per affrontare tale problema, che riveste una rilevanza ben maggiore rispetto agli infortuni stradali e sul lavoro o ad altre patologie molto più "centrali" nella percezione di pericolo.

Gli interventi previsti sono sempre *a posteriori*; agiscono quando gli incidenti sono già avvenuti. Possono alleviarne le conseguenze da un punto di vista clinico e di assistenza sanitaria, o, per chi ha sottoscritto una assicurazione, possono intervenire con un risarcimento economico, ma non si interviene a livello preventivo.

La prevenzione, dunque, dovrebbe divenire l'azione principale di fronte alla dimensione del problema: dovrebbe iniziare con una ampia azione che coinvolge vari organismi pubblici e privati, per la creazione di una vera e propria "cultura della sicurezza in casa". Ed è proprio la mancanza di percezione del rischio infortunistico in ambito domestico che costituisce uno dei cardini del problema: in una recente indagine il 90% degli intervistati ha dichiarato infatti di considerare questo rischio basso o assente. In particolare, hanno una più bassa percezione del rischio: i giovani, gli uomini, le persone senza difficoltà economiche.

Sono emerse alcune proposte in merito, che meritano di essere evidenziare.

- sensibilizzazione, informazione ed educazione sanitaria, che abbia come target fasce specifiche di cittadini: bambini, giovani, anziani, casalinghe;
- ampia campagna di sensibilizzazione attivata, per esempio, tramite programmi televisivi ad hoc oppure sfruttando programmi già in palinsesto che dedicano spazi alla cucina, alla

- gastronomia, alla presentazione di ricette, in cui non sarebbe difficile inserire anche riferimenti specifici ai rischi dovuti a comportamenti non idonei in cucina e in casa;
- altrettanto ampia campagna di diffusione tramite brevissimi spot sui cellulari, che sono i social più utilizzati dagli anziani (che difficilmente seguono facebook, twitter ed altri social network);
 - sensibilizzazione nelle scuole, fin dai primi gradi (scuola materna, elementare, secondaria inferiore e superiore) con metodi diversificati in base all'età e per argomenti progressivamente più impegnativi;
 - formazione di soggetti istituzionali che svolgono un ruolo di prevenzione;
 - formazione di operatori del sociale e sanitario che assistono e prendono in carico i soggetti con maggior fragilità;
 - collaborazione con gli operatori addetti alla manutenzione delle abitazioni;
 - *fornitura a basso costo di dispositivi di sicurezza* (maniglie antiscivolo, spie antincendio ecc).

Infine, una annotazione che scaturisce proprio dalla situazione strettamente connessa con le attuali disposizioni di prevenzione e contrasto al coronavirus: molto si parla della nuova (per l'Italia) opportunità legata allo *smart working*. Se vita familiare e luogo di lavoro tenderanno sempre più a coincidere, sarebbe opportuno che i lavoratori "a casa" fossero sottoposti ad un vero e proprio corso di sicurezza come quelli già previsti per i luoghi di lavoro, che potrebbe ampliarsi anche ai rischi connessi alla vita domestica.

* *Sociologa dell'educazione, Roma*

DIRITTO ... E ROVESCIO



Covid-19: tutela della salute o della bigenitorialità?

*di Gianluca Aresta**

La pandemia che tanto crudelmente e senza preavviso ha invaso il nostro Paese, paralizzato la nostra quotidianità, violentemente aggredito e intimamente cambiato (forse per sempre, forse “solo” per un prossimo lungo periodo) le nostre abitudini sociali e la nostra organizzazione di vita quotidiana, ha trascinato con sé una molteplicità di eterogenee problematiche che hanno impegnato i più attenti osservatori della realtà sociale e giuridica.

Particolarmente interessante (e, per certi versi, preoccupante) l'apparente conflitto fra diritti, originato dalla pretesa di una immediata e generalizzata applicazione, alle più diverse fattispecie, di norme e provvedimenti partoriti in quel contesto di ipertrofia normativa dell'emergenza, caratterizzata, a dire di qualcuno, anche da un eccesso di delega, così come dalla legittima esigenza di trovare, negli stessi provvedimenti del Governo, una risposta alle proprie domande di giustizia.

Conflitto, questo, che si è oltremodo (auto) alimentato con il rapido susseguirsi, accanto a provvedimenti emergenziali non sempre facilmente comprensibili, di pronunce giurisprudenziali di tenore assolutamente diverso fra loro, di dibattiti, anche di natura accademica, e di pareri, fra i più eterogenei, che di quei provvedimenti avrebbero dovuto essere l'ambita fonte chiarificatrice.

Fra le incolpevoli e inconsapevoli “vittime” di questa tanto inattesa, quanto impreveduta e straordinaria deflagrazione sociale ci sono i protagonisti di quel delicato rapporto genitori-figli nel contesto della famiglia disgregata a seguito di una separazione personale dei coniugi.

Quando i genitori separati sono “legati” da una relazione conflittuale e da una comunicazione molto spesso interrotta, la quotidianità si complica in maniera inimmaginabile ed è quello che, purtroppo, è accaduto nel periodo dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

“Il problema più frequente nell'attuale contingenza epidemiologica, in cui il genitore collocatario ‘abusa’ dell'attuale normativa sul distanziamento, facendo ostruzionismo sul presupposto che il genitore non convivente col figlio, incontrandolo, potrebbe pregiudicare la sua salute e quindi gli vieta gli incontri, forte anche di pronunce giudiziali come quella del Tribunale di Bari” (Avv. Antonella Laganella, Giudice Onorario presso la Sezione Minori della Corte d'Appello di Campobasso, in “Coronavirus: il lockdown e le ripercussioni sui figli minori dei genitori separati”, in *FIGLIOPADRE*, appunti di viaggio di Cristiano Camera, 19/4/2020).

L'emergenza sanitaria ha originato, come detto, potenziali ed importanti conflitti (o, quanto meno, disequilibri nella coesistenza) fra diritti costituzionalmente garantiti e, per ovvia conseguenza, la

forzata compressione di taluni diritti rispetto ad altri. In tale panorama non sono stati risparmiati, nel contesto delle famiglie separate, alla luce della primaria e generalizzata tutela del superiore diritto alla salute, i diritti dei figli minori, così come i diritti dei genitori non collocatari (è inutile negare che, in alta percentuale, si tratta di padri) a mantenere una frequentazione adeguata e regolare con i figli stessi.

All'alba di quella che è, ormai, comunemente definita la "Fase 2" del periodo di emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, sembra di particolare interesse attraversare l'impervio sentiero delle questioni che hanno riguardato la legittimità degli spostamenti dei genitori separati con figli minori, al fine appunto di garantire, anche nella stagione del Coronavirus, una frequentazione adeguata con entrambe le figure genitoriali.

I diversi provvedimenti normativi partoriti dal Governo nel momento della emergenza si sono prestati a molteplici difficoltà interpretative (o, forse, meglio, si sono prestati a diverse interpretazioni) originando, da un lato, un preoccupante acuirsi di situazioni conflittuali già esistenti, e, dall'altro, un proliferarsi di ricorsi ai Tribunali, costretti a pronunciarsi d'urgenza con provvedimenti inaudita altera parte.

È evidente come, in questo contesto, non potesse trascurarsi, oltre al rischio di strumentalizzazione dell'epidemia, l'impatto sull'equilibrio psicofisico dei figli minori, già esposti al sacrificio e allo stress contingente, privati del sostegno di entrambi i genitori in un momento così drammatico.

Infatti, per quanto l'emergenza sanitaria potesse essere invocata, in alcuni casi, per giustificare il mancato esercizio di visita da parte del genitore non collocatario, è altrettanto vero che la stessa non poteva (e non doveva) costituire un pretesto per impedire a quest'ultimo di vedere i figli e ciò, soprattutto, in assenza di un provvedimento giudiziale eventualmente modificativo di quello già in essere; pari rilievo è sembrato avere la tutela dei genitori stessi da possibili sanzioni, in un quadro normativo apparso da subito poco chiaro. Ma è stato realmente così?

Il [D.P.C.M. del 9/3/2020](#) estendeva restrizioni, prima riguardanti le c.d. zone rosse, a tutto il territorio nazionale, limitando gli spostamenti consentiti solo a quelli per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, nonché motivi di salute. Già questo primo provvedimento originava il dubbio sulla legittimità degli spostamenti dei genitori separati per esercitare il diritto-dovere di visita o, meglio, per garantire un'adeguata frequentazione dei figli con entrambi i genitori.

Purtuttavia, tale legittimo dubbio veniva fugato dal primo chiarimento espresso dal Governo nelle FAQ del 10/3/2020, al punto 13, laddove si specificava che: «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».

Già questo primo chiarimento conferiva primaria ed assoluta rilevanza al contenuto del provvedimento giudiziale già reso in ordine alle modalità di frequentazione di figli minori da parte di entrambi i genitori separati, così come sottolineato dalla statuizione del Tribunale di Milano dell'11/3/2020 (Presidente F.F. Dott.ssa Gasparini P. – proc. n. 30544/2019 R.G.), secondo la quale "nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti".

Il Tribunale di Milano con la prima statuizione sul punto – proprio facendo riferimento al contenuto del punto 13 delle FAQ diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/3/2020 e, quindi, al fatto che "gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso

l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti già resi di separazione e divorzio” – non sospendeva, nel caso sottoposto al suo vaglio, le visite genitori-figli, che sarebbero proseguite con le modalità previste dai provvedimenti di separazione e divorzio già resi.

Ovviamente le modalità di esercizio del diritto di visita avrebbero dovuto coniugarsi con le disposizioni generali ed essere interpretate, soprattutto, alla luce del buon senso: evitare gli spostamenti con mezzi pubblici, evitare di mettere in contatto i minori con situazioni potenzialmente a rischio, evitare il contatto tra i minori e i nonni o con altri soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il Covid-19.

Ma quello che appariva scontato, anche con il conforto di questa prima statuizione del Tribunale di Milano, in realtà non lo era e di lì a poco si sarebbe scatenata una “confusione” giurisprudenziale che se, da un lato, impegnava i professionisti su tutto il territorio nazionale, dall'altro gettava nello sconforto gli attori di questo difficile copione.

Pur fermo, allora, il principio dettato dal Tribunale di Milano, restava, in ogni caso, la difficoltà di regolamentare e giustificare gli spostamenti in assenza di un provvedimento del Giudice, ad esempio per i genitori in attesa di udienza presidenziale o, diversamente, nel caso in cui l'accordo di separazione consensuale fosse ancora in fase di definizione o, ancora, per i figli nati da convivenze more uxorio.

Il susseguirsi degli interventi governativi di restrizione, tuttavia, sollevava nuovi e ulteriori problemi interpretativi, visto che il D.P.C.M. del 22/3/2020 vietava gli spostamenti da Comune a Comune, limitandoli ai soli motivi di lavoro, salute e assoluta urgenza, di fatto sopprimendo le “situazioni di necessità” e, quindi, seppur affidandosi ad una interpretazione restrittiva, i trasferimenti fuori dal Comune per prelevare o riportare i figli o anche per far loro visita presso il genitore collocatario dovevano considerarsi vietati.

Era evidente l'illegittimo ed ingiustificato paradosso giuridico determinato da una discriminazione tra i figli di genitori separati residenti nello stesso Comune e quelli di genitori residenti in Comuni diversi, magari distanti anche solo una manciata di chilometri.

Ancora una volta le FAQ diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25/3/2020 chiarivano che: “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all'altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

Tutto chiaro allora? Sì, no, forse. Perché in realtà non è mai stata affermata chiaramente una sospensione in senso tecnico del diritto di visita, pur se, sorprendentemente, nella pratica poi si sono avvicendati una serie di provvedimenti che hanno, di fatto, espressamente sospeso il diritto di visita immolandolo sull'altare del diritto alla salute.

Infatti in un panorama di normazione dell'emergenza già poco limpido, proliferavano, su tutto il territorio nazionale, diversi provvedimenti giudiziali caratterizzati da una preoccupante disomogeneità, apparendo ispirati da principi tutt'altro che uniformi e certi.

Il Tribunale di Verona disciplinava, con Decreto del 10/3/2020 (G.R.: Dott. Bortolotti F. – n. 9689/2017 R.G.), la modalità di visita durante l'emergenza sanitaria COVID 19 tra genitori separati, residenti l'una (madre collocataria) in Veneto e l'altro (padre titolare del diritto di visita) in Emilia Romagna, ritenendo opportuno sospendere momentaneamente le visite tra le figlie minori e il padre, prevedendo la possibilità per quest'ultimo di sentire quotidianamente le figlie via skype, face time o altri sistemi audiovisivi nella disponibilità delle parti, nella fascia oraria fra le 20.00 e le 21.00, in modo da poter parlare liberamente con ciascuna delle figlie senza altrui interferenze (e qui comincia ad affacciarsi la previsione di videochiamate frequenti che, in uno stato di sospensione del diritto di visita, divengono il mezzo alternativo di tutela della bigenitorialità).

Sempre il Tribunale di Verona (G. est.: Dott. Marzocca), con la pronuncia del 27/3/2020, respingendo la richiesta di sospensione delle visite del genitore non collocatario, residente in Comune diverso, disponeva un collocamento alternato limitando, così, la frequenza degli spostamenti della minore che sarebbe rimasta alternativamente per quindici giorni presso ciascun genitore, onerando il padre di prelevare e riportare la figlia presso la madre, sprovvista di patente. Nei tempi di permanenza presso un genitore, l'altro avrebbe potuto contattare la figlia in videochiamata.

La pronuncia in questione metteva in luce come un'alternanza troppo frammentata non fosse compatibile con l'attuale situazione di emergenza, proponendo una soluzione pensata per minimizzare il rischio, trasformando un affidamento con genitore collocatario (in questo caso il padre) in un affidamento paritetico.

Il Tribunale di Napoli, con Decreto del 26/3/2020 (G. Est.: Dott. Imperiali) riteneva che, nell'attuale contesto di divieti alla circolazione imposti dalla normativa nazionale e regionale, la disciplina delle visite non potesse più prevedere gli spostamenti dei minori, né, di fatto, le frequentazioni presso il domicilio del genitore collocatario. Accogliendo, pertanto, l'istanza di sospensione avanzata dalla madre collocataria, il Tribunale partenopeo disponeva che la frequentazione genitori-figli fosse assicurata con colloqui da remoto mediante videochiamata.

In modo assolutamente perentorio, la Corte d'Appello di Bari – Sez. Minori e Famiglia, con Decreto del 26/3/2020 (G. Est.: Dott. Labellarte), pronunciandosi tra l'altro in un caso di genitori residenti in Comuni diversi, riteneva il diritto-dovere dei genitori e dei figli di incontrarsi recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, emanate a tutela del diritto alla salute della comunità, considerando che lo spostamento del minore potrebbe comportare un rischio sanitario per coloro che troverà al rientro presso l'abitazione del genitore collocatario: su tali (discutibili) premesse, accoglieva la richiesta di sospensione avanzata dalla madre collocataria, disponendo la sospensione delle visite del padre, lasciando come unico strumento per l'incontro fra il padre e la figlia la videochiamata.

Di pari orientamento il Tribunale di Terni, che con la pronuncia del 30/3/2020, ha rafforzato tale concetto estendendolo anche alle c.d. "visite protette", che i servizi sociali hanno sospeso fino al perdurare dell'emergenza sanitaria. Anche il Tribunale di Terni ha ritenuto di aver posto in essere un bilanciamento degli interessi di pari rango costituzionale, quello alla tutela della bigenitorialità e quello alla tutela della salute, individuando una modalità di frequentazione genitore-figli che, pur assicurando il costante contatto, non metta a rischio la salute psicofisica dei minori.

Meritevole di segnalazione resta anche la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, che, con Decreto del 3/4/2020, ribadiva che il diritto di visita dei figli di genitori separati e divorziati non aveva, comunque, subito restrizioni a seguito della normativa emergenziale per fronteggiare il Coronavirus e, come tale, non poteva subire limitazioni.

Nel caso di specie, il Tribunale, invitando il Servizio Tutela Minori a riferire sulla sospensione delle frequentazioni padre/figli, evidenziava come tale sospensione non potesse essere giustificata *tout court* dalle problematiche legate all'emergenza sanitaria.

Nel solco già tracciato dalle Corti del Sud Italia si colloca la pronuncia del Tribunale di Vasto del 2/4/2020, con cui il diritto di visita del padre non collocatario – considerato recessivo rispetto alle esigenze di sicurezza e all'esigenza di limitare la libera circolazione – veniva circoscritto all'uso di strumenti informatici. Per completezza espositiva, però, si deve considerare, così come evidenziato nello stesso provvedimento giudiziale, che, nel caso di specie, il padre non collocatario proveniva da Milano, zona ad alto rischio epidemiologico, per cui, la difficoltà di verificare in concreto il rischio per la salute della minore ha fatto propendere per una sospensione delle frequentazioni.

Con il provvedimento del 7/4/2020, il Tribunale di La Spezia (G.I.: Dott.ssa Sebastiani L. – proc. n. 1148/2019 R.G.), nel ribadire fermamente che “il diritto alla bigenitorialità è un diritto costituzionalmente protetto sia dal punto di vista dei genitori (ed in particolare del genitore non collocatario), sia dal punto di vista del minore, rispondendo ad un suo incompressibile interesse il mantenimento di un rapporto equilibrato e regolare con il genitore non convivente (e ciò a maggior ragione in situazioni eccezionali – quali quella in atto – in cui deve essere maggiormente salvaguardata la serenità del minore, anche attraverso il mantenimento costante e regolare di ogni rapporto affettivo secondo le modalità ed abitudini già da questo conosciute e praticate)” e che “l'attuale normativa volta a contrastare la situazione sanitaria emergenziale in atto non incide sul diritto del minore di frequentare il genitore non convivente e sul correlato diritto di visita da parte di quest'ultimo”, disponeva che le parti si attenessero ai provvedimenti presidenziali...ripristinando immediatamente gli incontri tra padre e figlia...”.

Analoga considerazione si rinviene anche nel Decreto del Tribunale di Roma del 7/4/2020, per cui, adottando tutte le cautele previste dalla normativa, nonché le misure igieniche richieste dall'emergenza sanitaria, non appare opportuno sospendere la frequentazione fra padre e figlia, evidenziando oltremodo come Roma, città di residenza del padre, fosse da considerare zona meno a rischio del Trentino Alto Adige, dove la minore si trovava con la madre.

Le proroghe delle attuali restrizioni al 13 aprile 2020, poi successivamente al 3 maggio, hanno visto, contestualmente, un intervento, da molti auspicato, da parte del Governo. Nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Governo il 25/4/2020 si legge: «Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all'altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori».

Chiara, quindi, la legittimità degli spostamenti anche tra Comuni diversi, considerando anche equipollente al provvedimento del Giudice lo scambio di accordi tra genitori o tra i rispettivi legali.

In realtà, un primo segnale in tal senso era intuibile già con l'inserimento nell'ultimo modello di autodichiarazione, tra i vari motivi legittimanti gli spostamenti, degli “obblighi di affidamento di minori”.

Non può sottacersi che il diritto alla salute può considerarsi di pari rango rispetto ad altri diritti fondamentali, come quello alle relazioni familiari, tanto più in un momento che mette a dura prova anche l'equilibrio psicofisico dei figli minori. Ciò richiede probabilmente uno sforzo per superare

precedenti automatismi nella regolazione del regime di frequentazione dei genitori, come dimostrano anche alcune delle recenti pronunce giurisprudenziali che si è cercato di “interpretare”.

Nel necessario bilanciamento di diritti resta in ogni caso centrale il principio del superiore interesse del minore: occorre trovare soluzioni fondate sul buon senso e sulla ragionevolezza, considerando le specificità del caso concreto, evitando di esporre i minori a situazioni potenzialmente di maggior rischio, così come contatti dei minori stessi con i nonni o con soggetti particolarmente vulnerabili, ma tutelando, al contempo, quel diritto alla bigenitorialità che prima di essere diritto dell’adulto è diritto del minore.

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 3 aprile scorso, fissando l’udienza per il giudizio di separazione dei coniugi, ha disposto l’affidamento condiviso dei figli minori con collocamento privilegiato presso la madre. Sottolineando però la particolare situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19 e “pur nel difetto di formale istanza in tal senso” il Giudice ha sospeso gli incontri dei bambini con il padre fintanto che tale emergenza non sarà superata.

Nel provvedimento si legge che «nel bilanciamento tra due diritti di natura costituzionale, ovvero quello alla tutela delle relazioni familiari *sub specie* dell’esercizio del diritto di visita del padre, che risponde all’interesse primario della prole a conservare con lui significativi rapporti affettivi ma anche a quello speculare del padre a godere sia dell’affetto che della presenza dei suoi figli con sé (art. 29 e 30 Cost.), e quello a tutela della salute dei minori (art. 32 Cost.), almeno in questo peculiare momento storico deve ritenersi assolutamente prevalente il secondo».

In altre parole, dunque, il diritto paterno ad incontrare i figli viene considerato recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio.

Il Decreto riconosce comunque al padre il diritto di tenersi in contatto con i bambini seppur a distanza mediante sistemi di comunicazione quali telefonate, videochiamate, contatti via skype o altri mezzi telematici anche più volte durante la giornata. La madre è chiamata a favorire tali contatti attraverso tutti gli strumenti tecnologici possibili.

In tal senso si è espresso, nell’ambito di un procedimento d’urgenza, anche il Tribunale di Cagliari con la pronuncia del 23/4/2020, statuendo – sulla scorta della considerazione che “...L’attività lavorativa svolta è tale da esporlo indubbiamente a situazioni di elevato rischio di contagio. Conseguentemente è necessario evitare potenziali situazioni di rischio per la salute dei minori e di tutti soggetti coinvolti nella vicenda” – la sospensione, su istanza dell’ex moglie, del diritto di visita di un medico ospedaliero nei confronti dei suoi figli minori, sino alla fine delle norme anti contagio decise dal governo nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, pur a dispetto del fatto che il reparto nel quale il medico padre non collocatario lavora non risulta essere in prima linea nell’emergenza. Per il Giudice il contatto tra padre e figli potrà essere “garantito” mediante quotidiane comunicazioni telefoniche e videochiamate.

Sul punto controverso si è espresso anche il Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha avuto modo di rimarcare, in modo diametralmente opposto, come “Il padre separato ha diritto di vedere il figlio nonostante le restrizioni dovute al coronavirus”, statuendo il principio per cui “l’incontro padre-figlio costituisce misura attuativa del diritto del minore alla bigenitorialità, diritto che assume rilievo nell’ordinamento costituzionale interno e nell’ordinamento internazionale”.

Sulle montagne russe di questo percorso ad ostacoli che, strada facendo, ha seminato più dubbi che certezze, si inserisce la pronuncia resa dal Tribunale di Pescara in data 22/4/2020, con la quale i Giudici abruzzesi hanno riaffermato il principio secondo cui “alcuna chiusura di ambiti regionali

può giustificare violazioni, ..., di provvedimenti di separazione e divorzio vigenti”, sottolineando che “la prolungata sospensione di tali rapporti (n.d.r., padre-figlio) può compromettere la legittima aspirazione del minore di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori e che, anche per la tenera età del minore (n.d.r., due anni) la relazione non può essere neppure mantenuta, in maniera virtuale, con l’utilizzo di supporti tecnologici”.

A differenza di altre statuizioni, il Tribunale di Pescara, ritenendo assolutamente possibile lo spostamento fra regioni diverse, nel momento in cui fa riferimento al permesso di rientrare presso la propria [residenza](#) o il [domicilio](#) e lo sfrutta per legittimare la possibilità di portare il figlio presso di sé, non fa altro che riconoscere che, in regime di affidamento condiviso, il figlio non ha una sola abitazione, quella del genitore “collocatario”, bensì due, ossia quelle di entrambi i genitori.

“Una conclusione che purtroppo gran parte del nostro sistema legale ancora non riesce ad accettare e fare sua”, come lucidamente sostenuto da Marino Maglietta, in “Genitori-figli: via libera alle visite cambiando regione”, su Studio Cataldi *il Diritto Quotidiano*, 29/4/2020.

La imbarazzante disomogeneità e difformità delle pronunce giurisdizionali rese dai Tribunali e dalle Corti del nostro Paese, da Nord a Sud, da Sud alle Isole, impone emotivamente un attimo di riflessione; lo impone all’uomo della strada che, magari, nell’ingrato ruolo di genitore non collocatario, gli effetti della poca chiarezza dei provvedimenti normativi dell’emergenza e di quelle pronunce ha subito o patito; lo impone al professionista, che dal suo osservatorio privilegiato dovrebbe (o meglio, avrebbe dovuto, ove richiestogli dalla parte assistita) essere sempre in grado di offrire al Giudice, seppur in un momento di drammatica incertezza emergenziale – ed al di là di isteriche visioni di parte, egoisticamente legate al proprio ruolo professionale – una opportunità per comprendere una volta di più che “i genitori non dovrebbero reputare i figli come proprietà privata e comprendere che quello di intrattenere rapporti significativi con entrambi i genitori è innanzi tutto un diritto del proprio figlio e che le dinamiche oppositive degli adulti si riverberano innegabilmente sui minori, con effetti devastanti. ... Il minore non è un caso giudiziario, ma una persona” (Avv. Antonella Laganella, Giudice Onorario presso la Sezione Minori della Corte d’Appello di Campobasso, in “Coronavirus: il lockdown e le ripercussioni sui figli minori dei genitori separati”, in *FIGLIOPADRE*, appunti di viaggio di Cristiano Camera, 19/4/2020).

Non possiamo sottacere che le limitazioni alla circolazione delle persone per la grave emergenza sanitaria, a tutela della salute personale e collettiva, in realtà non avrebbero potuto (e dovuto) incidere sulle disposizioni dei Tribunali riguardanti la frequentazione dei figli con il genitore non collocatario, così come sottolineato da taluni Tribunali, a garanzia di quel principio di rango costituzionale che è il diritto alla bigenitorialità, seppur nel rispetto delle misure di cautela richieste dalle singole fattispecie sottoposte a una tutela giudiziale.

È fuori di dubbio che la situazione cogente richieda la attenta e imparziale valutazione di ogni singola situazione familiare e della fondatezza della necessità di tutelare o meno i figli dal pericolo di contrarre il COVID 19, magari senza affidarsi a pericolose generalizzazioni che porterebbero (con il comodo ricorso a pronunce giurisprudenziali relative a situazioni familiari completamente diverse) ad un sacrificio del diritto alla frequentazione del figlio minore per il genitore non collocatario, in assenza di esigenze concrete, specifiche e, soprattutto, reali.

Si è parlato di un potenziale conflitto fra diritti di rango costituzionale (diritto alla salute e diritto alla bigenitorialità), ma, forse, sarebbe più corretto disquisire in ordine alla coesistenza, nel periodo di emergenza sanitaria del Paese, di diritti di pari rango costituzionale (ove, chiaramente, considerati tali) e al *modus* per disciplinare detta coesistenza, magari cercando, nel caso di specie, di

garantire il diritto alla bigenitorialità del minore, pur senza sancirne formalmente la prevalenza sul diritto alla salute.

La espressa (e, forse, anche un po' "violenta") dichiarazione di recessività del diritto alla bigenitorialità rispetto al diritto alla salute adottata da talune Corti del territorio ha lasciato un po' perplessi (con tutte le difficoltà umane ed emotive di chi ha dovuto "subire" questa impostazione, non difficili da immaginare nel periodo emergenziale che stiamo vivendo). Questo soprattutto in considerazione del fatto, sottolineato, come detto, da taluni Tribunali, che la nozione di "salute" del minore non può non comprendere anche quel profilo essenziale di benessere psico-fisico del minore che integra proprio quella legittima aspirazione dello stesso di mantenere, tanto più in un momento di profonda difficoltà e di profondi stravolgimenti nelle relazioni affettive e sociali, un rapporto stabile con entrambi i genitori, una pari frequentazione con entrambi i genitori, da intendersi come autentica e concreta partecipazione di tutte e due le figure genitoriali nel progetto di crescita, cura, educazione e assistenza del figlio, al fine di garantire allo stesso una sana crescita psico-fisica e una idonea maturazione affettivo-relazionale.

E, a tal proposito, non sono così convinto che gli incontri genitori-figli da remoto siano realmente idonei a preservare la continuità e la genuinità del rapporto fra genitore non collocatario e figlio, al fine di non ledere il diritto alla bigenitorialità intesa quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi. Così come deve prestarsi attenzione affinché questa "modalità alternativa" di rapporto genitore-figlio da misura strettamente emergenziale non diventi misura consuetudinaria e alternativa di un rapporto, quello genitore-figlio, che non può prescindere dal profilo umano ed emozionale, ancorché dall'incontro fisico.

Del resto, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 32 della Carta Costituzionale non può non evidenziare come ciascun individuo ha diritto alla salute, intesa non più ormai come assenza di malattie e/o infermità fisiche/psichiche, ma come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, così come modernamente definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Connesso alla tutela della salute è il miglioramento della qualità della vita, per cui si estende contro tutti gli elementi nocivi, ambientali o a causa di terzi, che possano ostacolarne il reale esercizio.

È pur vero che la nostra Costituzione prevede, per ragioni di salute, che siano possibili limitazioni di altri nostri diritti fondamentali. Limitazioni di una tale gravità che sarebbero, anzi che sono inammissibili in tutti i casi, salvo che per motivi di sanità e sicurezza. Se si considera un bilanciamento degli interessi coinvolti dal punto di vista costituzionale, ritorna alla mente la domanda da cui muove la nostra chiacchierata, ossia cosa necessita? Occorre far prevalere o bilanciare? Il diritto di visita, il diritto alla bigenitorialità? O il diritto alla salute? Il diritto alla salute di chi? Del minore o delle persone che partecipano alla vita dello stesso?

Da un punto di vista squisitamente giuridico, il diritto alla salute è diritto di rango costituzionale e il diritto di visita no, è stato obiettato da più parti, atteso che, secondo questa prospettazione, il diritto alla bigenitorialità troverebbe la sua consacrazione nelle Convenzioni, ratificate, nel nostro Paese, da una legge ordinaria, derivandone che le disposizioni della Convenzione avrebbero, nell'ordinamento italiano, la collocazione e la forza pari a quella della legge ordinaria.

"Da questa esperienza emergenziale è scaturita chiaramente una regola giuridico-costituzionale, ossia che il valore costituzionale (art. 32, co. 1 Cost.) 'salute-ambiente' prevale su ogni altro valore costituzionale. Pertanto, è più corretto parlare non di bilanciamento di interessi costituzionali, ma di prevalenza del diritto alla salute su tutti gli altri. E questo perché è naturalmente connesso con il diritto alla vita che è il bene supremo" (così, Avv. Valeria Cianciolo, "Le libertà costituzionali ai

tempi del CoVid-19. Prevalenza del diritto alla salute o bilanciamento dei diritti?”, in *Diritto* 24, 2/4/2020).

La intima convinzione di chi scrive è proprio nel segno diverso da quella innanzi prospettata, ossia nel senso della necessità di un bilanciamento degli interessi e dei diritti costituzionali, seppur in un momento emergenziale come quello che stiamo vivendo, anche affermando la possibilità di continuare a vivere concretamente la bigenitorialità laddove non sussistano ragioni di insormontabile serietà. Quel diritto alla bigenitorialità (presupposto essenziale del diritto di visita) che in taluni casi è stato, senza appello, giudizialmente dichiarato “recessivo” rispetto al diritto alla salute trova tanto umile quanto incontestabile fondamento, ancor prima che nelle Convenzioni che certamente lo hanno ratificato come validamente richiamate dall’Avv. Cianciolo, nell’art. 30 della Carta Costituzionale, e, in quanto tale, avrebbe meritato, in taluni casi, diversa considerazione da parte degli Organi giudicanti, forse anche un po’ più di “rispetto”.

Sicuramente quello che è richiesto in questo momento di grave emergenza sanitaria che ha cambiato la socialità del nostro Paese è il ricorso al buon senso e a quel senso di responsabilità genitoriale quanto mai necessario per garantire, pur con modalità diverse, il rispetto del principio della bigenitorialità (così come espressamente sottolineato dal Tribunale di Brescia nell’Ordinanza del 31/3/2020, Giudice: Dott.ssa Canzi M. – proc. 16662/2017 R.G.).

Con l’ultimo DPCM del 26/4/2020 alcune ricorrenti problematiche potrebbero ritenersi in qualche modo superate, anche se rimangono molteplici motivi di riflessione e diverse questioni sul terreno della quotidianità che avrebbero meritato risposte più “convincenti”.

Mai, è vero, si sarebbe potuto pretendere dalla decretazione d’urgenza una normativizzazione di tutte le situazioni più diverse che si sarebbero potute verificare nella realtà, però sicuramente legittima rimane una forte richiesta di omogeneità normativa e giurisprudenziale che, sia consentito dirlo, non ha avuto adeguato ascolto in questa esperienza emergenziale.

Sono certo che se i genitori, da affidatari di pari livello dei propri figli quali sono effettivamente nella realtà, al di là di provvedimenti giudiziali o accordi consensuali, avessero dimostrato di saper adottare congiuntamente, dando prova di grande maturità, determinazioni che tenessero conto, al netto di inopportuni egoismi personali, dell’esclusivo interesse dei propri figli, da un lato non avrebbero servito ai Tribunali la possibilità di sbizzarrirsi con provvedimenti eterogenei e fuorvianti (mettendo ancora una volta in risalto profili di incoerente criticità del sistema) e, dall’altro, avrebbero dimostrato che, in una situazione di emergenza, si può (e si deve) essere genitori (seppur separati) “insieme”, nell’interesse esclusivo di un figlio, come ha sottolineato l’Avv. Laganella: “Adesso i genitori dovrebbero sforzarsi di elaborare insieme un calendario organizzativo ‘mitigato’ nei tempi e nelle modalità di permanenza del figlio, adattandolo con margini di elasticità e disponibilità reciproci” (in “Coronavirus: il lockdown e le ripercussioni sui figli minori dei genitori separati”, in *FIGLIOPADRE* appunti di viaggio di Cristiano Camera, 19/4/2020). Ma evidentemente così non è stato!

* *Avvocato, ISP Bari*



“Padri”, ma non padri

di Maria Elettra Cugini *

Come ricordava la sociologa dell'educazione Silvana Bisogni nel suo articolo su *ISP Notizie* n. 2/2019, nella Chiesa Cattolica – in base agli ancora vigenti ordinamenti più volte discussi ma mai rinnegati – i sacerdoti non sono tenuti ad un voto di castità – e cioè alla rinuncia obbligatoria di relazioni sessuali (anche se dai vertici drasticamente avversate) – ma al voto di celibato, cioè alla rinuncia sia del matrimonio che della convivenza.

Già questo duplice aspetto e questa diversa impostazione nei confronti della sessualità potrebbe divenire fonte di ben più ampia discussione, per la sua evidente ambiguità e contraddizione in termini (l'impulso sessuale è una fonte di tentazione diabolica o una parte naturalmente costitutiva dell'essere umano che va rispettata e, in questo secondo caso, perché condannare proprio le più degne manifestazioni connesse all'amore di coppia, come appunto il matrimonio e la convivenza?). Ma, come psicologa e psicoterapeuta, l'aspetto che vorrei qui considerare rispetto a questa situazione obbligatoriamente imposta è che essa, ove trasgredita, genera drammatici conflitti ed enormi difficoltà psicologiche, sia nelle parti in causa che nella eventuale prole esistente.

Nel 2014 pubblicai un libro intitolato *Credere in Modo Nuovo* (Aracne Editrice), in cui, dopo aver esaminati vari fattori che, nella mia esperienza personale, mi avevano portata dapprima ad abbandonare e poi a rientrare nella fede Cristiana con un'ottica nuova, lascio spazio a varie testimonianze di persone che, come me, auspicavano dei cambiamenti nella dottrina e pratica ecclesiastica che giovassero a riportare molti cristiani che ne sono usciti alla loro Fede, facendo loro superare tante perplessità e tanti dubbi che li avevano indotti ad abbandonarla.

Fra queste varie testimonianze, ce n'è una di Stefania, ex segretaria del gruppo romano “Noi siamo Chiesa” e coordinatrice del blog “Amore negato”, che tratta i grossi problemi inerenti le cosiddette “donne dei preti”, e cioè di quelle donne che instaurano con un sacerdote una relazione non fugace ma duratura di coppia. La sua è una testimonianza nata in realtà come articolo, pubblicato dalla rivista *Adista* (n. 58 del 2 luglio 2011) che Stefania mi ha dato, autorizzandomi a pubblicarla nel mio libro. Stefania è una donna dalla fede profonda ma anticonvenzionale, di cui vi riporto in parte

la testimonianza. Ella parla di quella paura della trasgressione che nasce dalla visione di un Dio punitivo e repressivo, che ha contraddistinto la formazione religiosa di molti cattolici, una paura che, lei dice, “ha la capacità di trasformare la bellezza in senso di colpa e la passione in delitto. Nella mia esperienza con le cosiddette donne dei preti – prosegue – riscontro quanto questa paura sia presente e determini le azioni e i gesti sia della donna che del chierico. La prima annaspa nel tentativo di liberarsi dalla trappola dorata di una relazione impari, condizionata dalla superiorità dell'uomo sacro che impone tempi e modalità fortemente penalizzanti a una storia già di per sé complicata. Il secondo cerca di vivere la relazione occultando il senso di colpa per aver tradito l'istituzione, i confratelli e le aspettative che tutti ripongono in lui”, fino a che, spesso, proprio per il divieto di una conclusione impossibile, come il matrimonio o la convivenza, è proprio lui a tirarsi indietro, abbandonando chi ama, per non relegare se stesso e la donna ad una vita clandestina senza uscita. O anche, ella aggiunge, preferisce abbandonare un vero amore, ripiegando su relazioni sporadiche e fugaci, che lo facciano sentire meno colpevole, distruggendo però spesso la vita della partner, e non escludendo l'eventualità di figli illegittimi nati dal loro amore, che non avranno mai la possibilità di essere riconosciuti dal loro padre.

Stefania conclude l'articolo chiedendosi “Qual è il senso di tutto questo? E come uscirne? Combattere affinché l'istituzione ecclesiastica decida per l'abolizione di questa norma o cercare la forza e la strada per superare ed eliminare ciò che impedisce di essere autentici?”

Ho conosciuto personalmente un sacerdote che scelse questa seconda strada, e cioè l'autenticità. Era un teologo di valore e un sacerdote impegnato, ma, innamoratosi di una sua devota, decise di chiedere la dispensa papale per poter condurre una vita alla luce del sole, sposando la donna che amava: la classica persona onesta e d'onore che non vuole cedere a compromessi, da cui la sua coscienza rifuggirebbe. Venne successivamente da me in terapia, assolutamente dilaniato dalla decisione presa, e mi diede drammaticamente l'impressione di un ricatto morale imperdonabile a cui questa brava persona era stata condannata, nell'obbligarla a scegliere fra due componenti altrettanto essenziali della sua persona, e cioè la fede e l'amore per la sua donna: come averlo costretto a decidere fra il taglio delle sue gambe o quello delle sue braccia, tanto per lui l'aspetto religioso e quello affettivo erano parimenti importanti.

Fare quella scelta sovrumana – operata proprio per la sua estrema onestà sia nei confronti della partner che della Chiesa – lo distrusse, e non mi stupii affatto, purtroppo, quando mi disse tempo dopo che era stato colto da una forma così grave di Parkinson che aveva perso del tutto la possibilità di camminare. Nel frattempo egli è diventato anche padre: ma quale serenità potrà mai avere questa coppia – ed anche questo figlio – da una situazione così disperata, che ovviamente ha anche influito sull'equilibrio emotivo di questa persona e, di conseguenza, sul benessere e l'intesa della coppia?

Ma è questo l'amore che Gesù ci ha insegnato a costo della sua vita ed è questa l'esistenza che la Chiesa desidera riservare ad alcuni dei suoi figli migliori che, nel pieno rispetto della loro fede, desiderano solo avere una famiglia, come a tantissimi altri cristiani non cattolici – ortodossi, episcopali, anglicani, protestanti – è stato concesso da tempo?

Sono felice di poter scrivere queste righe proprio in vista di una nuova Commissione Ecclesiastica che a breve esaminerà questo problema, anche se purtroppo tutti sappiamo quanto i tempi della Chiesa siano lunghi e, di conseguenza, quanto poco sia probabile che le decisioni sempre ribadite in proposito vengano revocate, malgrado tanti cristiani non siano più di questo avviso, e malgrado in tanti campi la Chiesa, grazie a Papa Francesco, stia facendo molti passi avanti nel suo rinnovamento.

Gli antichi dicevano: “Panta rei” (tutto scorre), i buddisti sostengono un principio fondamentale della vita che è l'impermanenza, Teilhard De Chardin, un grande gesuita evoluzionista, a suo tempo condannato ma oggi rivalutato dalla Chiesa, diceva che tutto si evolve e, nella sua scia, il teologo Don Carlo Molari ne deduceva quindi che anche la dottrina ecclesiastica non può rimanere rigida e fissa, non adeguandosi alla vita e ai tempi che cambiano.

Chissà se tutti questi saggi saranno ascoltati (da chi invece ha lo sguardo irrimediabilmente rivolto al passato, come i famosi dannati danteschi, che però Dante mise in un girone dell'inferno)? Possiamo dubitarne. Tuttavia una parte innovatrice ed aperta al cambiamento nella Chiesa Cattolica esiste, e quindi nutriamo anche la speranza che questa volta essa possa finalmente prevalere sull'ala conservatrice, all'insegna di quella misericordia che il suo grande Maestro e Fondatore le insegna da ben 2000 anni.

** Psicologa e psicoterapeuta, ISP Roma*



Preti con famiglia? Un arricchimento

di p. Antonio Consonni *

Chiarito dunque cosa si intende per “preti sposati” (non la possibilità che un sacerdote possa contrarre matrimonio, ma la possibilità che un uomo sposato possa accedere agli ordini sacri, garantendo così la celebrazione dei sacramenti), sarei favorevole a questa soluzione. Lo dico dopo averci riflettuto seriamente, non in base a una semplice simpatia per un’idea. Credo fortemente che la presenza, anche nei nostri presbiteri, di preti con famiglia, arricchirebbe molto il presbiterio stesso: la loro esperienza personale costituirebbe per noi preti che abbiamo scelto il celibato una provocazione e un invito costante a conoscere meglio, comprendendola di più, la vita della nostra gente.

Questa possibilità, credo, nulla toglie al valore, teologico prima che pratico (pure fondamentale: un prete con famiglia avrebbe meno tempo da dedicare al ministero pastorale), del celibato sacerdotale che, come anche papa Francesco ha recentemente ribadito, è un grande dono per la Chiesa e va vissuto come tale dai suoi sacerdoti. Certamente, l’aprirsi della discussione sui “preti uxorati” sta destando diversi pareri nella Chiesa. Giustamente si ragiona sulle qualità che queste persone dovrebbero avere, sull’opportunità di scegliere gente che, oltre a una fede provata, abbia anche un’età abbastanza elevata, per diverse ragioni.

Si confonde la norma con il dogma.

Mi stupisce la ferma opposizione manifestata a riguardo da alcuni cardinali, appartenenti al “fronte tradizionalista” e notoriamente avversi al pontificato di papa Francesco che, in una lettera al collegio cardinalizio, parlano della possibilità di ordinazione di uomini sposati come una minaccia, paragonando questa possibilità alle eresie che vennero combattute nei primi secoli mediante i concili e la proclamazione dei dogmi cristologici.

Mi sembra che questi prelati, seppur docenti e illustri studiosi, incorrano in un errore grave a livello teologico: confondono la norma con il dogma. Il celibato dei preti è una norma della Chiesa latina, ma non certamente un dogma! Inoltre, mi sorge questa domanda, alla quale mi piacerebbe rispondessero: se davvero vi sta a cuore, come affermate, la fede della Chiesa, come potete accettare che, per non cambiare una norma, intere popolazioni vengano private della possibilità di partecipare alla celebrazione dell’Eucarestia? Non è forse più vero che c’è la Chiesa dove l’Eucarestia viene celebrata e vissuta?

Quale Chiesa per l'uomo di oggi?

La questione del prete e dei suoi affetti e il problema della crisi del prete – che ha ragioni che vengono da lontano e sono più profonde – non si risolve con l'abolizione del celibato e con il prete che si può sposare. Ed è da ingenui credere che la semplice abolizione del celibato sia la risposta all'attuale crisi di vocazioni e all'abbandono del ministero sacerdotale da parte di molti preti, ormai in tutte le chiese. E d'altronde – varrebbe la pena ricordare anche questo – nessuno lo pretende. Mai nella storia è stata rivendicata l'origine divina del celibato ecclesiastico. Forse sarebbe il caso di cominciare a ragionare insieme – oltre il sensazionale e lo scandalistico – verso quale volto di Chiesa vogliamo finalmente cominciare a camminare, quale Chiesa vogliamo realizzare per stare accanto all'uomo di oggi, quale “pratica” o “esperienza” di chiesa vogliamo abitare. Infatti – non lo possiamo dimenticare – se il messaggio del Vangelo, la buona notizia dell'amore che salva e vince la morte, è arrivato fino a noi è perché ha saputo parlare al profondo del cuore degli uomini e delle donne lungo i venti secoli che ci hanno preceduti. Riuscendo così a ispirare il modo di pensare e di vivere di intere società. Così la questione del prete e dei suoi affetti deve essere collocata sullo sfondo della questione più generale del <Dio di Gesù Cristo> e della <Chiesa>, la comunità di coloro che ne custodiscono la memoria e la forza. (8)

La Chiesa cattolica appare invecchiata e impacciata, soprattutto in Europa dove per la maggior parte dei trentenni la «questione di Dio» non ha alcuna rilevanza, e gli scandali finanziari e sessuali hanno inferto un duro colpo alla sua reputazione. In Occidente il destino della fede deve misurarsi con un passato in cui si sono intrecciati cristianesimo, modernità, secolarizzazione, e con un presente che vede convivere progresso scientifico e religioni fai-da-te. In che modo allora la Chiesa potrà stare al passo con la vicenda moderna di cui è stata una matrice, ma che oggi la mette in difficoltà? C'è ancora posto per domande che non si esauriscano nelle promesse della tecnoscienza? E, d'altro canto, che futuro ha una modernità che recida completamente il dialogo con la religione?

In Europa, ma nel mondo globalizzato la questione riguarda l'intero pianeta, la Chiesa si trova di fronte a uno snodo generazionale senza precedenti: nella popolazione che ha meno di 30 anni, coloro che non credono semplicemente perché si sentono del tutto indifferenti e apatici rispetto alla «questione Dio», sono in netta maggioranza. Come se la cosa non li riguardasse, come se non riuscissero neppure a cogliere il senso della domanda: *credi tu?* Di Dio sembra proprio non sentirsi la necessità.

La Chiesa ha sempre riconosciuto e coltivato la propria vocazione universale, consapevole della necessità di parlare a tutti. Condizione per essere chiesa, appunto, anziché setta, piccolo gruppo di duri e puri ripiegati su sé stessi e separati dal resto del mondo. Sappiamo che la relazione tra fede e ragione, ereditata dalla tradizione greca e latina, è stata di enorme importanza. Sin dall'inizio la Chiesa ha intuito che il proprio destino sarebbe stato legato a quello della ragione. Ma il problema è che nel corso degli ultimi secoli si sono modificati i termini stessi della questione. Da una parte, il restringimento alla sola dimensione strumentale (vero è ciò che è certo, e dunque ciò che funziona e realizza rapidamente le promesse) ha di molto diminuito la capacità della ragione di essere guida sicura all'agire umano. Diventata tecnica, l'ambito principio in cui la ragione sembra applicarsi è il *problem solving* e il suo obiettivo il superamento del limite, di ogni limite.

Così, ciò che oggi sembra unificare il mondo è il grande sistema tecno/economico che, con la sua neutralità etica e le sue pretese di controllo, vorrebbe rendere superflua la stessa questione religiosa. In un pianeta diventato piccolo, senza più terre da esplorare, ma dove le diverse tradizioni religiose – che pure si delocalizzano e si innestano un po' dappertutto – hanno sedimenti ormai consolidati, come sviluppare il dialogo interreligioso? Questione che a maggior ragione investe l'ecumenismo:

quale ruolo il cattolicesimo romano può e deve giocare rispetto alle altre confessioni cristiane, numericamente più deboli ma custodi di ricchezze da rimettere in gioco, a vantaggio dei cattolici stessi e del mondo intero?

In questa cornice, all'inizio del XXI secolo, *la scommessa cattolica* non è allora né quella di rincorrere qualcosa che starebbe davanti – la piena affermazione della modernità, con tutti i suoi successi – né di inseguire un sogno di restaurazione e rinnovata centralità – cullandosi nella nostalgia di un passato ormai perduto. Si tratta, piuttosto, di muovere i primi passi di una via nuova, recuperando la consapevolezza di avere qualcosa di inaudito da dire. Qualcosa che manca a questo tempo. Qualcosa di prezioso per il nostro futuro comune: una svolta ‘spirituale’ a partire dall’umano comune. (9)

Il Dio di Gesù. Sapendo che viviamo dentro la realtà di uno sviluppo sociale e tecnologico che può benissimo fare a meno dell’ipotesi “Dio” e sapendo anche che ci è dato di contemplare ancora la bellezza delle notti profonde, e che il bene, qua e là, continua a resistere... diventa necessario interrogarsi su Dio, iniziando proprio dalla parola. La considerazione che Dio sia stato troppo oggettivato, idolatrato, strumentalizzato, violato dalla violenza e dagli interessi umani non ci può impedire di tornare alla parola, che non è una riduzione della divinità ma una sua restituzione alle origini, al nesso con il popolo che lo ha cercato, invocato, seguito, tradito, amato.

Pensare che Dio sia “soltanto” una parola non significa ridurne il valore nella storia. Al contrario, può significare dare contenuto di realtà alle radici profonde che hanno indotto, nei secoli, comunità di esseri umani a lavorare intorno a questa immagine, costruendo una foresta di simboli, tracciando cammini di conoscenza e di relazione tra gli uomini. Ma poiché ogni pensiero deve fare i conti con la contemporaneità, è necessario capire se la parola “Dio” sia oggi sfibrata, svuotata di senso oppure se sia possibile rinvenirne un significato nuovo, in cui al di là della narrazione mitologica si possa intravedere l’ossatura di una inesausta ricerca. Potremmo allora considerare la parola Dio come il punto di intersezione tra le piccole vicende umane di ogni tempo e le vorticose dimensioni della ricerca intorno all’universo. Forse è in questo incrocio di strade che la parola “Dio” è stata formulata.

E forse si può tentare oggi di immaginare una nuova mappa. Interrogando la vita, ma anche le scienze, la poesia, la storia e le Scritture stesse. (*continua*)

[8] CHIARA GIACCARDI – MAURO MAGATTI, *La scommessa cattolica*, il Mulino, Bologna 2019; FRANCO GARELLI, *La Chiesa in Italia. Struttura ecclesiale e mondi cattolici*, il Mulino, Bologna 2007; MARCELLO OFFI, *I preti*, il Mulino, Bologna 1998.

[9] Cf GABRIELLA CARAMORE, *La parola Dio*, Einaudi, Torino 2019. Sulla copertina si legge: *Ha ancora senso la parola ‘Dio’? Forse, guardando dentro le Scritture e nella storia è possibile rianimare quel movimento che gli steccati delle dottrine hanno stravolto e inaridito. Forse, è possibile ritrovare in essa lo stesso dinamismo delle vite umane e delle stelle.*

* Religioso, educatore della Congregazione della Sacra Famiglia. Martinengo (Bergamo)

Notizie in breve

Parto ai tempi del coronavirus

Anestesista e rianimatore, Claudio Galizia lavora nell'ospedale Cto di Napoli, nel reparto attrezzato per i malati di coronavirus. Assistere alla nascita del suo bambino era il suo sogno, ma come fare? C'è riuscito (in qualche modo) grazie a un amico anche lui anestesista. Quando il parto ha avuto inizio, l'amico in sala parto ha chiamato Claudio con una videochiamata. Così per tutto il tempo del parto il neo-papà, la moglie e l'ostetrica hanno potuto comunicare. Poi mamma e neonato sono tornati a casa. Claudio e sua moglie dormiranno in stanze separate e useranno tutte le cautele possibili per la salute del piccolo.

Testimoni di Geova e idoneità genitoriale

L'appartenenza di un genitore ad una religione o ad una setta può costituire un problema se i due si separano. A Cagliari una donna si è rivolta ai giudici chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio dopo che il marito aveva abbracciato la fede dei testimoni di Geova e qualche volta aveva portato il figlio alle assemblee del culto. I giudici del Tribunale, però, hanno ritenuto che questo non pregiudicasse in alcun modo la idoneità genitoriale dell'uomo e hanno confermato l'affidamento condiviso del bambino.

Separarsi con una e-mail

In molte città italiane l'emergenza coronavirus ha portato a diverse soluzioni per le procedure di separazione e di divorzio. A Torino, per esempio, per separarsi consensualmente basta una e-mail. Lo ha deciso il Tribunale, d'intesa con il consiglio dell'ordine degli avvocati. Entrambi devono sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia di comparizione all'udienza e di volontà di non riconciliarsi. Sarà prima necessario aver raggiunto un accordo in tema economico e di cura e mantenimento dei figli.

Figli di genitori gay separati

Il decreto della Presidenza del Consiglio che consente dal 4 maggio le visite ai "congiunti" ha suscitato molti dubbi, polemiche – poi solo in parte sopite – commenti. Fra questi, quello di Sergio Lo Giudice, ex senatore PD ed ex Presidente dell'Arcigay, il quale ha sottolineato le difficoltà per i bambini ("qualche migliaio", ha detto) figli di genitori omosessuali separati che non hanno il doppio riconoscimento legale di paternità o maternità. Lo Giudice ha osservato che "il genitore sociale, come viene chiamato quello non riconosciuto legalmente, non ha nessun titolo per andare a prendere il figlio dell'ex e stare con lui". Il che costituisce per Lo Giudice "un vero paradosso", visto che si possono andare a trovare zie, cugini, ecc.

Inps e congedi parentali

Si può chiedere il congedo parentale per l'emergenza covid anche se l'altro genitore è in ferie, in malattia o in aspettativa non retribuita. Lo ha chiarito l'Inps, ricordando che il congedo può essere chiesto per un massimo di 15 giorni per l'intero nucleo familiare e può essere chiesto alternativamente da entrambi i genitori (ma non negli stessi giorni). L'accoglimento della richiesta è legato a una serie di condizioni (per esempio non deve esserci un genitore beneficiario di sostegno al reddito – come Cig, Nاسpi ecc. – o disoccupato o non lavoratore) e precisazioni, per cui è bene consultare in proposito il sito dell'Inps.

Covid-19, diritto di visita e professione paterna

Il padre è un medico ospedaliero, professione a rischio di contagio, e dunque non potrà vedere i suoi figli fino a quando il Governo non dichiarerà terminata l'emergenza. Lo ha stabilito il Tribunale di Cagliari – su istanza dell'ex moglie dell'uomo – disponendo che il rapporto padre-figlio avvenga mediante audio e video telefonate.

Un caso analogo era avvenuto a Bari [per un approfondimento di questo tema vedi la Rubrica "Diritto... e rovescio" in questo stesso numero] . Il lavoro svolto (operatore in un call center) era stato il motivo per il quale, anche qui su richiesta della ex moglie, il Tribunale di quella città aveva negato il diritto di visita ad un padre.